



08 06 2004 - Edizione delle 14:00

Nota del dipartimento per le Politiche fiscali

Validità temporale illimitata per il condono dei tributi locali

Non esiste un termine prestabilito per l'adozione del provvedimento di sanatoria da parte dell'ente territoriale

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), all'articolo 13, prevede la possibilità per le Regioni e gli enti locali (Comuni e Province) di consentire ai cittadini-contribuenti residenti la facoltà di condonare i propri tributi, fruendo di una riduzione delle imposte e tasse dovute o dell'esclusione o riduzione del pagamento degli interessi e delle sanzioni accessorie.

La definizione agevolata dei rapporti tributari locali è demandata *in toto* al potere normativo e regolamentare dell'ente, a cui spetta il compito di disciplinare in maniera dettagliata le modalità procedurali alle quali i contribuenti devono attenersi per aderire alla sanatoria per ottenere i benefici derivanti.

A tal fine, la nota n. 2195 del 14 maggio scorso del dipartimento per le Politiche fiscali richiama i principi generali inderogabili a cui gli enti dovranno ispirarsi per attuare legittimamente nei loro ordinamenti la definizione agevolata di che trattasi.

Innanzitutto, gli enti interessati dovranno dotarsi di specifici atti normativi, analoghi a quelli che disciplinano i tributi, che consentano la regolarizzazione delle proprie pretese tributarie.

In particolare, le Regioni dovranno varare in merito leggi *ad hoc*, mentre Comuni e Province dovranno emanare appositi regolamenti. I criteri ai quali detti regolamenti dovranno informarsi sono contenuti nell'articolo 52 del Dlgs n. 446/97, che concerne la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in ordine alle proprie entrate tributarie.

Dal primo comma della citata norma si evince che i regolamenti possono liberamente disciplinare le entrate sia tributarie che patrimoniali, fatta eccezione per quegli aspetti riconducibili alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Un altro principio di carattere generale, rammentato dalla nota in commento e che gli enti non potranno disattendere, consiste nella chiara volontà del legislatore di circoscrivere gli effetti della norma agevolativa limitatamente ai soli "tributi propri", come, ad esempio, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'imposta comunale sugli immobili, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, eccetera, la titolarità giuridica dei quali e dei relativi gettiti sono di esclusiva competenza degli enti territoriali.

Un ulteriore criterio di natura procedurale, che la sanatoria deve osservare, risiede nel rispetto del lasso di tempo di sessanta giorni che deve intercorrere dalla data di pubblicazione del regolamento della sanatoria nell'albo pretorio e l'entrata in vigore della stessa. Questa condizione è richiesta allo scopo di rendere pienamente edotti i contribuenti della facoltà concessa dall'ente di sanare le pendenze tributarie pregresse.

Altro aspetto, di non minor rilievo, su cui il documento di prassi in esame insiste, dal quale gli enti non possono prescindere, pena la illegittimità e la invalidità del regolamento disciplinante la sanatoria *de qua*, è il rispetto del termine imposto dall'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che impone che tutti i regolamenti, compreso, quindi, quello in argomento, siano approvati prima della data di deliberazione del bilancio di previsione dell'ente, normativamente fissato, per quest'anno, al 31 marzo 2004, in forza del decreto del ministro dell'Interno del 23 dicembre 2003.

Ad ogni buon conto, tale data è stata di recente ulteriormente posticipata al 31 maggio 2004, a seguito della conversione in legge del decreto legge n. 80/2004, che la nota ministeriale, essendo anteriore, non poteva prevedere.

Ad avviso del dipartimento, sulla scorta delle considerazioni svolte basate sulla richiamata normativa, pertanto, non sussistono ragioni di diritto e di fatto che precludano agli enti

territoriali la facoltà di deliberare sanatorie e disposizioni agevolative di favore in materia di tributi locali da essi amministrati, anche in anni successivi al 2003.

Detta facoltà potrà esplicarsi sia prorogando sanatorie già in essere, in quanto a suo tempo deliberate, in fase di prima attuazione dell'articolo 13 della legge n. 289/2002, sia varando, ex novo, definizioni agevolate per incentivare il maggior numero di contribuenti a fruire di tali favorevoli opportunità.

La nota di prassi conclude precisando che, per quanto nella materia della sanatoria dei tributi locali, per i motivi esaminati, gli enti possono agire con ampi gradi di libertà, decidendo se attuare o meno la sanatoria, definendo i modi e i tempi di svolgimento della stessa, pur tuttavia essi, dal momento che pongono in essere disposizioni di carattere straordinario in una materia particolarmente delicata, dovranno valutare con estrema attenzione qualsiasi decisione che adotteranno in proposito.

Argentino D'Auro